



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari  
CON L'UNIONE EUROPEA  
UFFICIO XI

Ente Nazionale per il Microcredito  
c.a. **Dott. Giovanni Nicola Pes**  
Via Emilio de' Cavalieri, n. 7  
00198 Roma

e per c.c.  
Commissione Europea  
DG Employment, Social Affairs and Inclusion  
c. a. Capo Unità ESF II Audit, Controls  
**Mr. Mark Schelfhout**  
B-1049 Bruxelles

Rappresentanza in Italia della Commissione  
Europea  
c.a. **Dott. Lucio Battistotti**  
Via IV novembre, 149  
00187 Roma

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
Ufficio per la formazione del personale  
delle Pubbliche Amministrazioni  
c.a. **Dott. Carlo Notarmuzi**  
Corso Vittorio Emanuele II, 116  
00186 Roma

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali  
D.G. per le politiche attive e passive del lavoro  
Div. III Div. VII  
c.a. **Dr.ssa Marianna D'Angelo**  
Via Fornovo, 8  
00192 ROMA

Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione  
economica  
Direzione Generale per la Politica Regionale  
Unitaria Comunitaria  
Via Sicilia, 162  
00187 Roma

**OGGETTO:** Risposta al quesito sulla rendicontazione e controllo degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria-  
richiesta parere.

Con nota n. 0087778 del 28/10/2013, codesto Ente Nazionale per il Microcredito, in qualità di ente coordinatore nazionale degli strumenti microfinanziari realizzati a valere sui fondi dell'UE, ha chiesto all'IGRUE chiarimenti in merito alla rendicontazione e controllo del "Fondo di garanzia per il microcredito", cofinanziato dal POR Calabria FSE 2007 - 2013, sulla base di una richiesta formale formulata dall'Autorità di Gestione dello stesso POR FSE Calabria. Nello specifico si chiede di chiarire se, al fine della rendicontazione delle operazioni di ingegneria finanziaria, si debba procedere a controlli che ricomprendono le singole spese effettivamente sostenute con il prestito garantito, oppure, trattandosi di garanzie su prestiti rimborsabili, la verifica debba essere circoscritta al riscontro degli obiettivi per cui sono stati utilizzati i finanziamenti rimborsabili secondo la destinazione prefissata.

La nota del Comitato di Coordinamento dei Fondi, COCOF 10/0014/05 del 08 febbraio 2012 (*Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006*) e il documento Quadro Comune di Audit (QCA) della Direzione Generale Politica Regionale della Commissione Europea (DG REGIO) (Common Audit Framework "Financial engineering instruments in the context of Structural Funds", versione del 13/10/2011) contengono fondamentali indicazioni in merito al quesito formulato.

In particolare, la nota COCOF 10/0014/05 precisa che nell'ambito degli Strumenti di ingegneria finanziaria, la spesa ammissibile, ai sensi dell'art. 78(6) del Regolamento 1083/2006, è costituita dall'importo pagato entro il 31 dicembre 2015 dal Fondo di partecipazione o dallo Strumento di ingegneria finanziaria per investimenti concreti a beneficio dei percettori finali o per le garanzie concesse, compresi gli importi impegnati come garanzie, che corrispondono a prestiti sottostanti emessi ed erogati.

Nell'ambito dello Strumento di ingegneria finanziaria, al fine di verificare che ciascuna spesa dichiarata alla Commissione sia ammissibile, devono essere identificate in modo chiaro le spese ammissibili ai Fondi strutturali mediante una pista di controllo adeguata che permetta di poter distinguere le spese ammissibili da quelle non ammissibili e attraverso un sistema di contabilità separato o un codice di contabilizzazione separato per le spese cofinanziate, fino al livello dei singoli investimenti effettuati nei percettori finali.

A tale scopo, i documenti giustificativi, che consentono la verifica del rispetto dell'Articolo 78(6) del Regolamento 1083/2006, devono essere conservati a livello appropriato, ovvero a livello di Fondo di Partecipazione, ove istituito, e/o a livello di Strumento di Ingegneria finanziaria, ma comunque sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione. Ciò in conformità a quanto previsto dall'Articolo 44 (2)(f) del Regolamento 1828/2006, secondo cui l'accordo di finanziamento stipulato tra l'Autorità di Gestione e il Fondo di partecipazione (ove istituito) deve prevedere disposizioni in materia di "sorveglianza della realizzazione degli investimenti" e nel rispetto dell'Articolo 43(3)(b) del Regolamento 1828/2006, il quale stabilisce che l'accordo di finanziamento concluso tra l'Autorità di Gestione (o Fondo di partecipazione ove istituito) e lo Strumento di ingegneria finanziaria deve contenere "le disposizioni per il controllo dell'attuazione", anche al fine di consentire il monitoraggio delle erogazioni di finanziamento a livello di percettore finale.

Ne consegue che, l'accordo di finanziamento, in ogni caso, deve definire in modo chiaro e preciso le categorie di documenti che devono essere conservati ai fini del mantenimento della pista di controllo e le relative norme di conservazione, nonché le disposizioni in materia di monitoraggio e di follow-up.

Con particolare riferimento ai controlli di attuazione effettuati direttamente sui percettori finali, conformemente a quanto previsto nel documento del Quadro Comune di Audit, si ritiene che questi devono essere svolti direttamente dagli Intermediari finanziari (che gestiscono lo Strumento di ingegneria finanziaria

o che sono stati selezionati dal Fondo di Partecipazione, ove istituito), attraverso un'attività di sorveglianza, comprendente anche controlli in loco, tempestiva e dettagliata, che permetta di supervisionare l'efficace erogazione del finanziamento a livello dei percettori finali e la conformità degli investimenti con i termini e le condizioni pattuite per l'erogazione delle garanzie, sulla base di documenti giustificativi che attestano l'osservanza delle condizioni di finanziamento.

Pertanto, fermo restando che in ogni caso vi deve essere la prova dei trasferimenti finanziari dallo Strumento di ingegneria finanziaria ai percettori finali, e in particolare nel caso di fondi di garanzia vi deve essere la prova che i prestiti sottostanti siano stati erogati, è anche necessario che l'intermediario finanziario controlli e conservi, tra l'altro, tutti i documenti giustificativi attestanti che i finanziamenti erogati ai percettori finali, garantiti dal fondo di garanzia, siano stati utilizzati secondo lo scopo prefissato e in conformità al business plan presentato dal percettore finale.

Secondo la nota COCOF 10/0014/05 paragrafo 6.1.7, tali documenti ricomprendono i documenti giustificativi forniti dagli stessi percettori finali, i report delle verifiche in loco ai percettori finali da parte dei gestori del fondo, i report da parte dell'istituto che ha concesso il prestito al Fondo di garanzia per supportare le richieste. Inoltre, la stessa nota COCOF 10/0014/05 al paragrafo 6.1.11 precisa che devono essere conservati tutti i documenti idonei a provare la conformità con le condizioni correlate a singoli investimenti, inclusa la prova di acquisto di determinati beni e servizi, assunzione o/e formazione di personale e dell'effettiva realizzazione dell'investimento che ha ricevuto il supporto dei Fondi Strutturali.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che l'intermediario finanziario, incaricato dall'Autorità di Gestione o dal Fondo di Partecipazione ad attuare l'operazione di ingegneria finanziaria, deve porre in essere un controllo volto a verificare che tutte le spese sostenute dal percettore finale in relazione al prestito garantito dal Fondo regionale di garanzia cofinanziato dal FSE siano ammissibili.

Si precisa inoltre, che i controlli dell'attuazione, compresi quelli sui percettori finali, non sostituiscono le verifiche dell'Autorità di Gestione, previste dall'Articolo 60 del Regolamento 1083/2006 e dall'Articolo 13 del Regolamento 1828/2006.

Pertanto, l'Autorità di Gestione non solo deve verificare l'istituzione e il funzionamento dello Strumento di ingegneria finanziaria ma anche gli investimenti rimborsabili. In quest'ultimo caso i controlli devono essere eseguiti a livello di Strumento di ingegneria finanziari e/o Fondo di partecipazione ove istituito.

L'Autorità di Gestione attuerà controlli a livello dei percettori finali se i documenti non sono disponibili a livello di Strumento di ingegneria finanziario e/o di Fondo di partecipazione, se il monitoraggio e le verifiche effettuate dal gestore del fondo sono insufficienti o se vi sono dubbi legittimi e fondati che i documenti non rispecchiano realmente gli investimenti rimborsabili.

Quanto sopra si rappresenta, al fine di offrire elementi di risposta al quesito formulato da codesto Ente.

*L'Ispettore Generale Capo  
Dott. Carmine di Nuzzo*



*Firma digitalmente*